

Allegato "B" all'atto Rep. 165456/33810

STATUTO

"FONDAZIONE CASA NATALE PIO XI"

Articolo 1

Denominazione e Sede

E' costituita in Desio, via Pio XI n. 4, presso la casa natale di Papa Pio XI la

"FONDAZIONE CASA NATALE PIO XI - ETS"

Già eretta in ente morale, con la denominazione "Opera Pia Orfanotrofio Maschile Pio XI", in qualità di I.P.A.B. con regio decreto del 24 agosto 1933 n. 1243, è stata poi depubblicizzata con delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 46505 del 30 dicembre 1993 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 28 marzo 1994 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato. Condividendo le finalità e i principi generali espressi nei primi articoli del Codice del Terzo Settore, intende aderire alle normative espresse dal D.L. 117/2017.

Una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico del terzo Settore (RUNTS) di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017, la fondazione dovrà spendere nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione, si ispira e applica i principi del terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo scopo della Fondazione è di operare nel rispetto della volontà espressa dal Pontefice all'atto della donazione all'ente della Sua casa natale, e di ricordare ed onorare in forma perenne e viva la figura del grande Pontefice Papa Pio XI, favorendo la conoscenza del suo esempio, dei suoi insegnamenti e della sua memoria storica, cercando di realizzare il suo desiderio di attenzione alle necessità sociali con particolare riguardo alle fasce più deboli.

La Fondazione persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale previste nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti.

In particolare l'attività della Fondazione si incentrerà sui seguenti ambiti:

- **organizzazione e gestione di attività culturali**, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui al presente articolo;

- **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio** culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- **beneficenza**, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

e si propone di:

a) svolgere e sostenere l'istruzione e l'educazione anche morale e religiosa dei giovani e non solo, mediante iniziative dirette o indirette. Tali attività sono svolte nel rispetto della volontà espressa dal Pontefice all'atto della donazione all'ente della Sua casa natale; accogliere e sostenere tramite la disponibilità della propria sede istituzioni scolastiche e culturali con finalità affini;

b) al fine di ricordare ed onorare in forma perenne e viva la figura del grande Pontefice Papa Pio XI, gestire un museo a lui dedicato nonché un centro studi che promuova anche attività culturale di studio, ricerca, documentazione ed editoriali che ne illustrino il pensiero e l'opera;

c) favorire l'*housing sociale* nonché attività nel campo sociale, sanitario e socio sanitario, anche tramite la collaborazione con Enti pubblici o privati, Fondazioni, Cooperative, Associazioni ETS che operano nel campo sociale, sanitario e socio sanitario per migliorare le condizioni di vita delle persone disagiate, dei giovani e delle famiglie.

Gli scopi possono essere conseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione o il convenzionamento con altri enti che svolgono attività analoghe.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali e altro,

nonché la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione, non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, costituito dal complesso immobiliare sito in Desio, via Pio XI al n. 4, già casa natale di Papa Pio XI,

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie e strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione almeno ai limiti di legge, oppure deliberare la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

Articolo 4

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività non occasionale in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fondazione. Ai volontari potrà essere riconosciuto solo un rimborso, non forfettario, delle spese effettivamente sostenute per il proprio operato.

I volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 18 del Codice del Terzo Settore

Articolo 5

Entrate

L'Ente persegue le proprie finalità con:

- le entrate patrimoniali;
- i contributi di enti pubblici e privati;
- il ricavato delle proprie attività;
- ogni altra disponibilità, anche avvalendosi di volontari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore (CTS).

Articolo 6

Esercizio Finanziario - Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio verranno predisposti dal segretario ed approvati dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

Il bilancio deve essere redatto secondo la modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato secondo le modalità dettate dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Ove richiesto dalla legge, deve essere redatto il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente e il Vice Presidente;
- * il Segretario;
- * l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati come segue:

- * uno nominato dall'Arcivescovo di Milano, con ufficio di Presidente;
- * il Parroco pro tempore della Parrocchia Santi Siro e Materno di Desio, che assume l'ufficio di Vice Presidente, membro di diritto;
- * uno nominato dal Consiglio Comunale di Desio;
- * uno nominato dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- * uno nominato dal Parroco della Parrocchia Santi Siro e Materno di Desio.

Articolo 9

Durata delle cariche

Tutti i Consiglieri durano in carica quattro esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e sono rieleggibili.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Presidente informerà il soggetto competente a nominare un nuovo consigliere ai sensi dell'art. 8.

Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

Articolo 10

Membri del Consiglio di Amministrazione

Non possono fare parte del Consiglio, e se nominati decadono dall'ufficio:

- * il personale dipendente dell'ente;
- * coloro che si trovano in condizione di incompatibilità e ineleggibilità secondo la vigente normativa;
- * chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti; in caso contrario ne promuove la sostituzione.

Articolo 11

Decadenza dalla carica

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio che provvede a comunicarla al soggetto che aveva designato il Consigliere decaduto.

Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto competente per la nomina affinché proceda alla designazione del nuovo Consigliere.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Quorum

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri del Consiglio. E' consentita la partecipazione a distanza in video o teleconferenza. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Qualora si debba deliberare su questioni di particolare riservatezza o su argomenti concernenti persone è ammesso il voto segreto.

Per deliberare la proposta di scioglimento da presentare all'autorità competente, o la modifica dello statuto, occorre il voto favorevole di quattro membri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano d'età.

Alle adunanze possono essere invitate persone estranee al Consiglio, che potranno esprimere il parere consultivo.

Di ogni riunione verrà redatto a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Consigliere può fare inserire nel verbale sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse.

Articolo 13

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Spetta al Consiglio tra l'altro:

- * approvare i regolamenti del personale;
- * deliberare in ordine alla stipula di contratti di locazione, fornitura, somministrazione alienazione e acquisto di beni immobili e titoli;
- * deliberare in ordine alla stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- * deliberare in ordine alla trasformazione dell'Ente;
- * deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- * approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- * adempiere a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

- * assumere, sospendere e licenziare, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal Regolamento Organico del Personale;
- * deliberare in ordine ad eventuali modifiche dello statuto;
- * deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società ed in generale Enti privati o pubblici, in Italia o all'estero;
- * stabilire se l'organo di controllo sia monocratico o collegiale;
- * deliberare in ordine all'estinzione della fondazione, alla devoluzione del patrimonio residuo ed alla nomina del o dei liquidatori.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'Ente.

Articolo 14

Scadenza del mandato

Novanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente deve chiedere ai soggetti competenti ex art. 8 del presente statuto le designazioni, al fine di procedere al rinnovo del Consiglio: il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 15

Presidente - Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio. In sua assenza o impedimento, l'incarico viene svolto dal Vice Presidente.

Il Presidente ha altresì facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Fondazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

Articolo 16

Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'organo di controllo è nominato:

se collegiale:

- * uno dall'Arcivescovo pro tempore di Milano, fra gli iscritti all'albo dei revisori ed assume l'ufficio di Presidente;
- * uno dal Consiglio Comunale di Desio;
- * uno dal Parroco pro tempore della Parrocchia Santi Siro e Materno di Desio;

se monocratico:

- * dall'Arcivescovo pro tempore di Milano.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i soggetti individuati all'art. 2397 comma secondo del codice civile; se trattasi di organo collegiale, almeno uno dei componenti dovrà avere i requisiti richiesti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione nomina un Revisore legale dei conti.

L'organo di revisione dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 18

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche statutarie sono gratuite salvo quella dei revisori legali per i quali può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge.

E' ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio, partecipa alle adunan-

ze del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, cura gli aspetti amministrativi della Fondazione, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione, tiene la contabilità dell'ente, redige i bilanci preventivo e consuntivo, provvede al disbrigo della gestione economica della Fondazione, riscuote le entrate ed effettua i pagamenti delle spese.

In assenza del Segretario, il verbale dell'adunanza viene redatto da un Consigliere scelto dal Consiglio.

Articolo 20

Estinzione della Fondazione

Qualora venga accertato dal Consiglio di Amministrazione che lo scopo statutario è esaurito, divenuto impossibile o di scarsa utilità, o che il patrimonio è divenuto insufficiente, dovrà essere deliberata l'estinzione della Fondazione.

In tal caso il patrimonio residuo dovrà essere devoluto nel rispetto del disposto dell'art. 9 del CTS ad altri Enti del terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 21

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia.

F.to Agostino Gavazzi - Luigi Roncoroni.

Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia per gli usi di legge.

Desio, addì 21 aprile 2022.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82.